



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

# **REGOLAMENTO LLP-ERASMUS STUDIO FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA**

Approvato dal Consiglio di Facoltà in data 23 novembre 2011



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Lettere e Filosofia**

---

**INDICE**

TITOLO I - DEFINIZIONI.....	3
ART. 1 – FINALITÀ E DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 - ORGANI DI GESTIONE.....	3
TITOLO II - SELEZIONE.....	3
ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE A LLP-ERASMUS PER STUDIO.....	3
ART. 4 – PREREQUISITI E CONOSCENZA LINGUISTICA.....	4
ART. 5 - BANDO E CANDIDATURA.....	4
ART. 6 - SELEZIONE E GRADUATORIA.....	4
ART. 7 - CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI.....	5
ART. 8 - RIASSEGNAZIONI: BORSE RESIDUE E BORSE LIBERATESI PER RINUNCIA.....	5
ART. 9 - RINUNCE.....	5
TITOLO III - ASSEGNAZIONE.....	6
ART. 10 - ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI DI BORSA.....	6
ART. 11 - PIANO DI STUDIO (LEARNING AGREEMENT).....	6
ART. 12 – MODIFICHE AL PIANO DI STUDI (CHANGES).....	7
ART. 13 – DURATA, RIDUZIONE E PROLUNGAMENTO DEL PERIODO ALL'ESTERO.....	7
ART. 14 – POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ESAMI A TRENTO DURANTE IL PERIODO ERASMUS.....	7
ART. 15 – ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO ERASMUS.....	7
TITOLO IV - RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO.....	7
ART. 16 - TRANSCRIPT OF RECORDS.....	8
ART. 17 – RICONOSCIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI IN TERMINI DI CFU.....	8
ART. 18 - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI SVOLTI ALL'ESTERO.....	8
ART. 19 - RICONOSCIMENTO DI CREDITI.....	8
ART. 20 – INTEGRAZIONI DI CREDITI.....	8
ART. 21 - RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA PER TESI.....	9
ART. 22 – PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO.....	9
TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
ART. 23 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	9
ART. 24 - OPPORTUNITÀ PER I DISABILI.....	10
ART. 25 – NORME TRANSITORIE.....	10
ALLEGATO A (TABELLA DI COMPARAZIONE DEI VOTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ).....	10



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Lettere e Filosofia**

**TITOLO I - DEFINIZIONI**

**Art. 1 – Finalità e definizioni**

1. Il presente Regolamento, congiuntamente alle Direttive LLP Erasmus di Ateneo in materia, disciplina la mobilità degli studenti e dei dottorandi della Facoltà di Lettere e Filosofia nell'ambito del programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP).
2. Resta salva l'applicazione delle norme a carattere generale e delle Direttive LLP Erasmus di Ateneo eventualmente più aggiornate.
3. Ai sensi del presente Regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:
  - a) **Learning Agreement** è il piano di studio che viene concordato, in forma scritta, tra l'Istituto ospitante, l'Istituto di appartenenza (nelle persone del Responsabile LLP-Erasmus di Destinazione e del Responsabile LLP-Erasmus Facoltà di Lettere e Filosofia e lo studente;
  - b) **Changes** consistono nelle eventuali modifiche apportate al Learning Agreement.

**Art. 2 - Organi di gestione**

1. Nell'ambito della Facoltà di Lettere e Filosofia, la gestione del Programma LL-Erasmus per studio è affidata ai seguenti organi:
  - a) il **Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà** è nominato con decreto del Preside, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento generale di facoltà, ha funzione di coordinamento e vigilanza sul corretto svolgimento del programma a livello di facoltà, nonché di coordinamento dei Responsabili di Destinazione;
  - b) i **Responsabili LLP-Erasmus di Destinazione** sono annualmente nominati dal Consiglio di Facoltà e costituiscono il riferimento, sotto il profilo didattico, per lo studente o il dottorando interessato a partecipare a LLP-Erasmus; essi forniscono tutte le informazioni utili per la scelta della destinazione e il supporto necessario nella definizione, prima della partenza, del programma di studio (Learning Agreement); al rientro dello studente, essi verificano l'attività svolta all'estero ai fini del riconoscimento nell'ambito della carriera di studio; curano inoltre i rapporti con le Università partner assicurando il buon esito di ogni Accordo Interistituzionale;
  - c) i **Referenti di CAD**, nominati da ogni CAD di Facoltà tra i Responsabili LLP-Erasmus di Destinazione, svolgono un ruolo di coordinamento e vigilanza per quanto riguarda la programmazione didattica degli accordi interistituzionali e la verifica del buon funzionamento degli stessi all'interno di ogni singolo CAD.
  - d) la **Commissione LLP-Erasmus** è composta dal Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà, nella funzione di Presidente, da almeno quattro Responsabili LLP-Erasmus di Destinazione. Essa collabora alla definizione del bando di selezione, esamina le domande di candidatura e stila la graduatoria di merito, ha competenza sulla valutazione delle proposte di riconoscimento presentate da ciascun Responsabile di Destinazione Erasmus e collabora per la conseguente approvazione;
  - e) l'**Ufficio Attività Internazionali** della Facoltà di Lettere e Filosofia ha funzioni amministrative di supporto e di organizzazione legate al corretto svolgimento del programma;

**TITOLO II - SELEZIONE**

**Art. 3 - Requisiti per l'ammissione a LLP-Erasmus per studio**

1. Possono presentare domanda di partecipazione al Lifelong Learning Programme (LLP):
  - a) gli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia (corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale) che, al momento della partenza risultino regolarmente iscritti almeno al secondo anno di un corso di studio triennale;
  - b) i dottorandi regolarmente iscritti alle scuole di dottorato della facoltà di Lettere e Filosofia anche in co-tutela purché il dottorato dipenda amministrativamente dall'Università degli Studi di Trento.
2. Per ogni ulteriore dettaglio relativo all'ammissibilità dei candidati si fa riferimento al bando.



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Lettere e Filosofia**

**Art. 4 – Prerequisiti e conoscenza linguistica**

1. Per partecipare al LLP-Erasmus per studio è richiesta un'adeguata conoscenza della lingua nella quale saranno tenuti i corsi presso l'Università ospitante.
2. La conoscenza linguistica di livello B1 – salvo eventuali ulteriori prerequisiti linguistici dell'Università partner - è requisito imprescindibile per partecipare al LLP-Erasmus; essa viene attestata mediante una delle seguenti modalità:
  - a) presentazione di certificazioni linguistiche internazionali di livello equivalente o superiore (come da lista aggiornata sul sito del Centro Interfacoltà per l'Apprendimento Linguistico - CIAL) rilasciate non più di cinque anni prima della data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di candidatura, nonché certificazione degli esami di lingua di livello equivalente o superiore sostenuti in Facoltà;
  - b) il superamento di un test di conoscenza linguistica corrispondente al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo, il cui superamento è requisito imprescindibile per poter partecipare alla prima tornata di assegnazione delle borse.
3. Lo studente che non supera il test organizzato dalla Facoltà presso il CIAL o non produce una certificazione linguistica adeguata nei tempi richiesti, verrà escluso dalla graduatoria per l'assegnazione delle borse.
4. Gli studenti vincitori di una borsa studio LLP-Erasmus per uno dei Paesi, la cui lingua è tra le meno studiate, possono frequentare i Corsi Intensivi Erasmus per la Preparazione Linguistica (EILC) presso uno degli Istituti del Paese di destinazione, come dettagliato nelle Direttive di Ateneo.
5. Lo studente è comunque tenuto a verificare eventuali ulteriori requisiti in termini di livelli linguistici o di caratteristiche delle certificazioni ufficiali richiesti dall'Università partner, provvedendo autonomamente al loro soddisfacimento.

**Art. 5 - Bando e candidatura**

1. Il bando relativo alle borse LLP-Erasmus Studio è pubblicato annualmente sul sito della Facoltà di Lettere e Filosofia indicativamente nel mese di novembre.
2. Il candidato può indicare fino a tre destinazioni in ordine di preferenza. L'ordine di preferenza espresso è vincolante al momento dell'assegnazione delle destinazioni stesse. La scelta della destinazione avviene da parte dello studente sulla base dell'offerta formativa dell'Università ospitante e in coerenza con il proprio piano di studi.
3. I dottorandi presentano uno specifico progetto di ricerca firmato dal Coordinatore della Scuola di Dottorato ed una dichiarazione attestante la disponibilità alla supervisione di un docente dell'Istituzione ospitante.
4. Per quanto concerne le modalità di compilazione e di presentazione della domanda di candidatura si fa riferimento al bando.

**Art. 6 - Selezione e graduatoria**

1. Le domande vengono esaminate dalla Commissione LLP-Erasmus, la quale nella stesura della graduatoria tiene conto dei seguenti criteri di valutazione del merito:
  - a) il numero di crediti acquisiti alla data di scadenza del bando rispetto a quelli acquisibili, dato l'anno di corso dello studente (con peso 0,4);
  - b) la media ponderata dei voti calcolata sulla base degli esami superati al momento della presentazione della domanda (con peso 0,4);
  - c) la valutazione della congruenza del programma di studi con il corso di laurea dello studente e le motivazioni addotte nella scelta della destinazione (con peso 0,2). A tal fine la Commissione convoca i candidati per un colloquio in merito.
  - d) Per quanto riguarda la selezione delle domande dei dottorandi, essa si fonda esclusivamente sulla valutazione del progetto di ricerca firmato dal Coordinatore della Scuola di Dottorato, sulla cui base viene stilata un'apposita graduatoria.
2. La graduatoria illustra l'elenco degli idonei e dei non-idonei. Le domande che non risulteranno supportate da motivazioni adeguate e da un progetto di studi coerente verranno escluse dalla graduatoria.



---

## **Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Lettere e Filosofia**

3. La graduatoria provvisoria viene pubblicata sul sito web della Facoltà di Lettere e Filosofia.
4. Dalla data di pubblicazione gli assegnatari di borsa avranno 10 giorni per consegnare all'Ufficio Attività Internazionali della Facoltà di Lettere e Filosofia l'apposito Modulo di Accettazione. La mancata consegna del Modulo di Accettazione verrà intesa come implicita rinuncia alla borsa assegnata.
5. Al termine delle predette operazioni, la Commissione Erasmus stilerà le graduatorie degli studenti, specificando le destinazioni di ciascun assegnatario delle borse LLP-Erasmus. Tali graduatorie saranno sottoposte ad approvazione da parte del Consiglio di Facoltà e saranno trasmesse per conoscenza all'Ufficio LLP-Erasmus. Le graduatorie sono rese pubbliche tramite pubblicazione nel sito web.
6. La Facoltà di Lettere e Filosofia può prevedere nel bando dei posti di mobilità senza borsa, assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

### **Art. 7 - Criteri di selezione dei candidati**

1. L'assegnazione delle borse viene effettuata dal Responsabile LLP-Erasmus di Facoltà seguendo l'ordine di posizione degli studenti e dei dottorandi nelle rispettive graduatorie approvate dal Consiglio di Facoltà. Nel caso di borse destinate sia a studenti che a dottorandi verrà data la precedenza alla graduatoria degli studenti.
2. In fase di prima assegnazione, laddove risultino studenti idonei non vincitori, la Commissione Erasmus, in presenza di borse residue coerenti con i requisiti e le esigenze didattiche dei candidati, si riserva di proporle ai suddetti candidati in alternativa alle preferenze espresse nella domanda, seguendo l'ordine di graduatoria.

### **Art. 8 - Riassegnazioni: borse residue e borse liberatesi per rinuncia**

1. Le borse di mobilità Erasmus per studio ancora disponibili, perché residue (ovvero non assegnate in sede di prima assegnazione) o rese disponibili entro il 31 marzo in seguito a rinuncia da parte dello studente assegnatario, possono essere riassegnate solo agli studenti che abbiano fatto domanda entro la scadenza prevista dal bando e che possiedono i requisiti indicati per la prima assegnazione.
2. L'Ufficio Attività Internazionali della Facoltà di Lettere e Filosofia pubblica sulla pagina Erasmus del portale della facoltà la graduatoria degli assegnatari delle borse rese disponibili a seguito delle rinunce.
3. Le borse disponibili vengono riassegnate seguendo l'ordine della graduatoria originariamente stilata.
4. Il candidato può indicare fino a tre destinazioni in ordine di preferenza. L'ordine di preferenza espresso sarà vincolante al momento dell'assegnazione delle destinazioni stesse. La scelta della destinazione avviene da parte dello studente sulla base dell'offerta formativa dell'Università ospitante e in coerenza con il proprio piano di studi.
5. Gli studenti interessati alla assegnazione delle borse residue sono tenuti ad accettare la borsa di studio facendo pervenire all'Ufficio Attività Internazionali della Facoltà di Lettere e Filosofia l'apposito Modulo di Accettazione. La mancata consegna del Modulo di Accettazione come equivale ad implicita rinuncia alla borsa assegnata.
6. Termine ultimo per la conclusione di tutte le procedure di assegnazione è il 30 aprile di ogni anno.
7. In sede di assegnazione la Commissione Erasmus di facoltà può suggerire allo studente l'opportunità di optare per una destinazione diversa da quella inizialmente richiesta qualora quest'ultima non risulti del tutto compatibile con il percorso di studi dello studente.

### **Art. 9 - Rinunce**

1. L'accettazione della destinazione costituisce un impegno per lo studente.
2. Gli studenti rinunciatari devono consegnare all'Ufficio Attività Internazionali della Facoltà di Lettere e Filosofia l'apposito Modulo di rinuncia in originale, debitamente compilato e controfirmato per presa visione dal Responsabile di Destinazione Erasmus, contenente chiare e dettagliate motivazioni entro e non oltre il 31 marzo dello stesso anno nel quale è stata loro assegnata la borsa medesima, avendo cura di informare altresì l'Ufficio LLP-Erasmus di Ateneo.



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Lettere e Filosofia**

3. Gli studenti vincitori di borsa in seconda assegnazione devono presentare l'eventuale rinuncia entro il 15 giugno dello stesso anno nel quale è stata loro assegnata la borsa medesima. Qualora il nominativo dello studente rinunciatario fosse già stato trasmesso all'Università Partner, lo studente è tenuto a contattare l'istituzione ospitante comunicando la propria rinuncia.
4. Il Responsabile LLP-Erasmus della Facoltà di Lettere e Filosofia può escludere dalla partecipazione alle selezioni per il programma Erasmus negli anni successivi, gli studenti che siano risultati rinunciatarî o che abbiano comunicato l'intenzione di rinunciare secondo modalità e tempistiche non rispondenti a quanto previsto al precedente comma 2 o che abbiano rinunciato per motivi che non fossero ritenuti non sufficientemente gravi o non fossero debitamente certificati.

### **TITOLO III - ASSEGNAZIONE**

#### **Art. 10 - Adempimenti degli assegnatari di borsa**

1. Gli assegnatari di borsa sono tenuti a:
  - a) confermare l'accettazione della borsa secondo le modalità indicate dall'Ufficio Attività Internazionali;
  - b) raccogliere tutte le informazioni utili relative ai corsi offerti dall'Università partner (caratteristiche dell'organizzazione didattica e della lingua nella quale sono impartiti i corsi);
  - c) partecipare alle riunioni informative per i vincitori di borsa organizzate dall'Ufficio Attività Internazionali della Facoltà di Lettere e Filosofia);
  - d) adempiere personalmente alle pratiche di iscrizione<sup>1</sup> presso l'Università ospitante (Application Form), secondo le modalità e i termini da essa fissati;
  - e) curare personalmente, laddove richiesto, il completamento e l'invio dei moduli relativi alla prenotazione dell'alloggio (Accommodation Form);
  - f) regolarizzare l'iscrizione all'Università di Trento con il pagamento delle relative tasse per l'anno accademico relativo alla permanenza all'estero entro la scadenza ordinaria prevista per il rinnovo dell'iscrizione.

#### **Art. 11 - Piano di studio (Learning Agreement)**

1. In merito all'attività didattica da svolgere all'estero, gli assegnatari di borsa Erasmus per studio dovranno definire il piano degli studi che intendono seguire all'estero con il Responsabile LLP-Erasmus di Destinazione.
2. Nella compilazione del Learning Agreement lo studente, col supporto del Responsabile LLP-Erasmus di Destinazione, è tenuto a verificare l'affinità dei corsi che intende seguire presso l'Università ospitante con quanto previsto dal regolamento didattico del corso di studio di appartenenza, definendo il settore scientifico disciplinare di riferimento per ciascuno di essi e riportandoli sul Learning Agreement. A tal fine lo studente è tenuto a verificare con i docenti titolari degli insegnamenti la possibilità di riconoscimento dell'esame all'estero in sostituzione dell'esame relativo alla carriera di studi a Trento utilizzando l'apposito modulo di Approvazione Programma. Le competenze linguistiche previste per alcuni esami di lingua tenuti in Facoltà potranno essere riconosciute solo in presenza dell'approvazione preventiva da parte del docente titolare del relativo corso. Non potranno in nessun caso essere riconosciuti esami non approvati nel Learning Agreement e per i quali sia stato negato l'assenso da parte del singolo docente.
3. Il Learning Agreement deve includere tutte le attività didattiche che lo studente effettuerà all'estero e che vuole vengano riconosciute.
4. Il modulo del Learning Agreement deve essere compilato e consegnato in originale all'Ufficio Attività Internazionali di facoltà completo in tutte le sue parti e già controfirmato per accettazione dal Responsabile di Destinazione Erasmus, entro le scadenze indicate annualmente dall'Ufficio stesso.
5. Prima della partenza per l'estero, l'Ufficio Attività Internazionali restituisce allo studente il Learning Agreement in originale affinché lo studente - una volta giunto a destinazione - provveda a far apporre

---

<sup>1</sup> Invio dei documenti richiesti da ciascun ateneo partner per formalizzare l'iscrizione dello studente (certificati esami, certificati di lingua, copia del LA compilato utilizzando il modulo dell'università estera, ecc.).



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Lettere e Filosofia**

la firma dei partner e la stessa data in cui il documento è stato approvato nella versione fax. Lo studente provvederà a consegnare all'Ufficio Attività Internazionali il Learning Agreement in originale al suo rientro.

6. La sottoscrizione del Learning Agreement da tutte le parti coinvolte è condizione necessaria ed imprescindibile per la partenza dello studente, insieme alla stipula dell'Accordo finanziario Erasmus presso l'Ufficio LLP-Erasmus centrale.

**Art. 12 – Modifiche al piano di studi (Changes)**

1. Durante il periodo di studio all'estero, il Learning Agreement può essere modificato previa approvazione del Responsabile LLP-Erasmus di Destinazione e dei docenti titolari degli insegnamenti a Trento. A tal fine lo studente avrà cura di contattare via email il Responsabile LLP-Erasmus di Destinazione e i docenti UNITN titolari degli insegnamenti per ricevere l'assenso a sostenere l'esame all'estero in sostituzione dell'esame relativo alla carriera di studi a Trento.
2. Le modifiche al Learning Agreement devono essere formalizzate entro un mese dall'arrivo a destinazione (o dall'inizio del secondo semestre nel caso di soggiorni di durata annuale) mediante la compilazione e l'invio all'Ufficio Erasmus della struttura dell'apposito modulo Changes per la modifica del Learning Agreement.
3. Si applicano ai Changes le medesime modalità di trasmissione (via fax e in originale) previste per il Learning Agreement.
4. Le eventuali modifiche al Learning Agreement non possono in nessun caso avere data posteriore alla conclusione del periodo Erasmus dello studente.

**Art. 13 – Durata, riduzione e prolungamento del periodo all'estero**

Per quanto riguarda durata, riduzione e prolungamento del periodo all'estero si rinvia a quanto specificato nelle Direttive di Ateneo.

**Art. 14 – Possibilità di svolgere esami a Trento durante il periodo Erasmus**

1. Durante il periodo di studio all'estero lo studente Erasmus ha la possibilità di rientrare a Trento per sostenere degli esami, purché preventivamente concordato con i docenti titolari degli stessi e tempestivamente avvisato l'Ufficio Attività Internazionali di Facoltà, che valuterà l'effettiva motivazione del rientro.
2. L'interruzione del periodo all'estero è comunque strettamente limitata ai giorni relativi al viaggio ed a quelli inerenti l'effettivo sostenimento degli esami: a questo scopo lo studente ha a disposizione non più di 14 giorni complessivi per tutto il periodo Erasmus.

**Art. 15 – Adempimenti dell'Ufficio Erasmus**

1. Completata la procedura di assegnazione e ri-assegnazione delle destinazioni, l'Ufficio Attività Internazionali di Facoltà:
  - a) comunica alle Università partner i nominativi, i recapiti ed il periodo di permanenza all'estero degli studenti vincitori di borsa di mobilità Erasmus per studio;
  - b) comunica all'Ufficio LLP-Erasmus dell'Università di Trento l'elenco degli studenti assegnatari di borsa Erasmus per studio allo scopo di consentire di espletare gli adempimenti necessari all'erogazione delle borse da parte dell'Agenzia Nazionale LLP Italia;
  - c) invia alle Università partner i Learning Agreement affinché questi ultimi possano essere controfirmati per accettazione e restituiti prima della partenza dello studente.

**TITOLO IV - RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO**



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Lettere e Filosofia**

**Art. 16 - Transcript of Records**

1. L'attestato finale delle attività didattiche rilasciato dall'Università straniera certifica come superati, con attestazione di voti e crediti, tutti gli esami di cui si intende richiedere il riconoscimento. Deve esistere perfetta coincidenza tra Learning Agreement ed eventuali Changes e Transcript of Records.
2. Lo studente che nel periodo di permanenza all'estero non abbia ottenuto almeno 10 crediti ECTS (rigorosamente certificati dal Transcript of Records) per borse di durata fino a sei mesi e almeno 20 crediti ECTS per borse di durata superiore a sei mesi è tenuto alla restituzione di tutti i contributi relativi alla borsa di studio a meno di gravi motivi comprovati da adeguata documentazione<sup>2</sup>.  
Gi studenti e i dottorandi che durante il periodo all'estero intendono svolgere esclusivamente ricerca per tesi sono tenuti a rispettare quanto previsto dall'art.21, pena la restituzione della borsa.
3. È cura dello studente informarsi presso l'Università ospitante sui tempi di rilascio del Transcript of Records e rilascio della dichiarazione attestante l'attività di ricerca per tesi svolta all'estero.

**Art. 17 – Riconoscimento degli insegnamenti in termini di CFU**

1. Per le Università che abbiano adottato il sistema di crediti ECTS, un credito ECTS corrisponde ad un credito formativo universitario (CFU) della Facoltà di Lettere e Filosofia. La conversione degli esami superati all'estero è effettuata sulla base del numero di crediti ECTS assegnati dall'Università ospitante, salvo eventuali integrazioni o accorpamenti.
2. Per le Università che non abbiano adottato il sistema di crediti ECTS, il Responsabile di Destinazione propone dei criteri di corrispondenza in base ai quali riconoscere i crediti degli esami sostenuti all'estero in crediti ECTS.
3. Nel caso in cui l'Università ospitante non abbia ancora adottato il sistema dei crediti ECTS, lo studente dovrà allegare alla domanda di riconoscimento idonea documentazione attestante la durata e il numero di ore settimanali di ciascun corso.

**Art. 18 - Riconoscimento degli studi svolti all'estero**

1. Il Responsabile LLP-Erasmus di Destinazione propone allo studente la conversione dei voti in trentesimi, seguendo la Tabella di comparazione dei voti per il riconoscimento delle attività (vedi Allegato A).
2. Qualora dalla conversione degli esami stranieri residuassero dei crediti ECTS entro il massimo riconoscibile, i crediti residui potranno essere riconosciuti come crediti tra quelli a scelta dello studente<sup>3</sup> o in sovrannumero.

**Art. 19 - Riconoscimento di crediti**

1. I crediti riconosciuti saranno attribuiti secondo quanto concordato nei moduli di Approvazione Programma.

**Art. 20 – Integrazioni di crediti**

1. Potrà essere riconosciuto qualsiasi esame sostenuto all'estero e previsto nel Learning Agreement, purché esso comporti un numero di crediti ECTS pari ad almeno il 50% dei crediti complessivi dell'esame corrispondente impartito a Trento.

---

<sup>2</sup> Si raccomanda comunque l'ottenimento di almeno 30 crediti ECTS a semestre come indicato nella ECTS Guide 2009.

<sup>3</sup> Ad esclusione degli esami non reiterabili (ad esempio la prima e seconda lingua e relativa letteratura per gli studenti dei corsi di laurea ad indirizzo linguistico).





---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Lettere e Filosofia**

2. Successivamente al riconoscimento degli esami svolti all'estero, lo studente dovrà sostenere un esame corrispondente al numero di crediti da integrare che verrà registrato sul modulo di riconoscimento esami.
3. I docenti titolari degli insegnamenti si adopereranno per garantire il sostenimento delle integrazioni (scritte o orali) entro i 60 giorni dalla data di rientro dello studente, quale termine utile per la consegna della domanda di riconoscimento.

**Art. 21 - Riconoscimento dell'attività di ricerca per tesi**

1. L'attività di ricerca per tesi viene riconosciuta solo se la stesura dell'elaborato finale viene svolta all'estero.
2. L'attività di ricerca per tesi viene riconosciuta registrando in carriera i crediti previsti dal Regolamento didattico per la prova finale come crediti acquisiti in mobilità Erasmus<sup>4</sup>.
3. Al suo rientro il laureando dovrà presentare:
  - a) una certificazione rilasciata dal docente dell'Università ospitante che conferma lo svolgimento dell'attività di ricerca per tesi;
  - b) una relazione dettagliata sull'attività di ricerca svolta all'estero corredata da una nota a firma del relatore che confermi che la ricerca ha prodotto risultati proficui.
4. Al suo rientro il dottorando dovrà presentare:
  - a) una certificazione rilasciata dal tutor dell'Università ospitante e controfirmata dal proprio relatore presso l'Università di Trento. Al lavoro svolto viene assegnato un numero di crediti corrispondenti alle ore di attività svolte;
  - b) una relazione dettagliata sull'attività di ricerca svolta all'estero correlata da una nota a firma del supervisor che confermi che la ricerca ha prodotto risultati proficui.

**Art. 22 – Procedura di riconoscimento degli esami sostenuti all'estero**

1. Lo studente deve presentare, entro 60 giorni dalla data del rientro e comunque non oltre il 1 ottobre, domanda di riconoscimento delle attività svolte all'estero sull'apposito modulo (disponibile sul portale di Facoltà) al Responsabile LLP-Erasmus di Destinazione, il quale verifica i crediti effettivamente acquisiti all'estero e la corrispondenza tra le attività presenti nel Transcript of Records e nel Learning Agreement.
2. La domanda di riconoscimento deve essere quindi consegnata allo sportello dell'Ufficio Attività Internazionali. Ad essa deve essere allegato il Transcript of Records originale dell'Università straniera.
3. È cura dello studente verificare che la certificazione delle attività didattiche svolte all'estero venga inviata dall'Istituto partner alla (struttura) entro 60 giorni dal rientro dello studente in Italia.
4. E' responsabilità dello studente verificare la correttezza dei documenti consegnati e comunicare eventuali errori prima del 15 ottobre.

**TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 23 - Provvedimenti disciplinari**

1. Durante la permanenza presso l'Università ospitante lo studente Erasmus deve attenersi alle regole da questa stabilite.
2. Qualora l'Università degli Studi di Trento riceva comunicazione da parte dell'Istituto ospitante in merito a comportamenti o atteggiamenti dello studente Erasmus ritenuti non adeguati, l'Università di Trento si riserva il diritto di valutare il singolo caso e di prendere provvedimenti a seconda della gravità della situazione.

---

<sup>4</sup> Lo studente dovrà comunque iscriversi regolarmente all'appello di laurea e discutere l'elaborato secondo le norme di Facoltà.



---

**Regolamento LLP-Erasmus studio della Facoltà di Lettere e Filosofia**

**Art. 24 - Opportunità per i disabili**

1. Gli studenti disabili che siano risultati vincitori di borsa di mobilità Erasmus per studio possono presentare domanda per l'ottenimento di un contributo supplementare all'Ufficio LLP-Erasmus di Ateneo.
2. La domanda, corredata da idonea documentazione, verrà valutata dall'Agenzia Nazionale LLP Italia.

**Art. 25 – Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti e ai dottorandi che presentano domanda di candidatura a partire dall'a.a. 2011-12 per le borse che verranno erogate nell'a.a. successivo.

**Allegato A (Tabella di comparazione dei voti per il riconoscimento delle attività)**

ITALIA	OLANDA	INGHILTERRA/ ISLANDA	FRANCIA	BELGIO	DANIMARCA	GERMANIA - AUSTRIA	IRLANDA	SPAGNA	GRECIA	FINLANDIA	PORTOGALLO	POLONIA
30 e lode	10	oltre 75	>16	18	13	1 - 1,3	A (4)	10 matricula de Honor	10	3	20	6
30	9	69 - 75	15 e16	17	12	1,4 - 1,7	A	10 matricula de Honor	10	3	19	5
29	8,5	66 - 68	14	17	12	1,8 - 2,1	B +	<sup>9</sup> Sobresaliente	9	3 -	18	4 +
28	8	63 - 65	13	16	11	2,2 - 2,5	B +	<sup>9</sup> Sobresaliente	9	2,5	17	4 +
27	7,5	60 - 62	12	15	10	2,6 - 2,9	B + (3)	<sup>9</sup> Sobresaliente	9	2,5	16	4
26	7	57 - 59	12	14	10	3,0 - 3,1	B (3)	8 Notable alto	8	2 +	15	4
25	7	54 - 56	11	14	9	3,2 - 3,3	B	7 Notable alto	7	2	14	4
24	6,5	51 - 53	11	13	9	3,4 - 3,5	C +	7 Notable alto	7	2 -	13	4
23	6,5	48 - 50	10	12	8	3,6 - 3,7	C +	6 Notable	6	1,5	12	3 +
22	6	45 - 47	10	12	8	3,8 - 3,9	C +	6 Notable	6	1,5	11	3 +
21	6	42 - 44	10	11	7	4	C + (2)	6 Notable	6	1 +	10	3 +
20	6	39 - 41	10	11	7	4,1	C	5 Aprobado	5	1	10	3
19	5,5	37 - 39	10	10	6	4,2	C	5 Aprobado	5	1	9	3
18	5,5	35 - 36	10	10	6	4,3	C	5 Aprobado	5	1	9	3
Respinto	meno di 55	meno di 35	9	9	5	più di 4,5	D (1)	meno di 5	meno di 5	1 -	8	< 3